

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1623**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, BOREA, IERVOLINO e  
MELELEO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2002**

—————

Istituzione di una Commissione palamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause dei fenomeni degenerativi intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, con riferimento ad episodi di corruzione, concussione e di illecito finanziamento ai partiti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La finalità del presente disegno di legge, di istituzione di una Commissione di inchiesta sugli episodi di corruzione, concussione e di illecito finanziamento dei partiti politici intervenuti sino al 1992, nasce non dall'esigenza di accertare la verità dei fatti dal punto di vista giudiziario, cui è deputata la magistratura, bensì di analizzare dal punto di vista politico il quadro delle responsabilità che sono alla base di quel fenomeno, comunemente denominato «Tangentopoli», che ha caratterizzato il nostro Paese nel periodo a cavallo tra la fine degli anni ottanta e gli inizi degli anni novanta.

La conoscenza del problema non può, infatti, limitarsi all'*excursus* delle indagini aperte dalla magistratura, ma deve andare più a fondo, sviscerando e analizzando tutti gli aspetti. In particolare occorre, una volta per tutte, tirare una linea netta e stabilire il crinale entro il quale il finanziamento illecito dei partiti è stato uno strumento per fare

fronte ai costi che la politica comporta, ed oltre il quale invece tale fenomeno è stato soltanto la nobile copertura per il compimento di fatti corruttivi o concussivi finalizzati al personale arricchimento di chi era investito di cariche pubbliche o perchè di stampo prettamente malavitoso.

Ma non è tutto. Bisogna anche verificare i motivi che hanno impedito alla magistratura di reprimere tali atti nel periodo antecedente quello considerato, accertare se l'azione delle procure sia stata animata sempre e solamente dall'obiettivo unico di ripristino della legalità o vi sia stato dell'altro e se, soprattutto, tale fenomeno possa considerarsi debellato.

Si tratta, come avviene sempre quando eventi particolari coinvolgono fazioni contrapposte della società, di innescare un processo di pacificazione nazionale, un processo che consentirà alla fine alla nostra democrazia di rafforzarsi e di evitare nel futuro il ripetersi di tali episodi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause dei fenomeni degenerativi intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, con riferimento ad episodi di corruzione, concussione e di illecito finanziamento ai partiti, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione nell'esercizio del suo mandato accerta in particolare:

*a)* le cause e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti politici nonché gli episodi di corruzione e concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese;

*b)* in quale misura gli episodi criminosi di cui alla lettera *a)* abbiano prodotto un arricchimento di persone fisiche, giuridiche o gruppi di persone, ovvero siano stati posti in essere per sostenere i costi della politica;

*c)* i motivi che hanno impedito alla magistratura di reprimere tali illeciti prima del 1992;

*d)* se gli accertamenti da parte della magistratura abbiano interessato in maniera uniforme il territorio nazionale o se si siano concentrati solo in alcune aree geografiche;

*e)* l'eventuale permanere, nonostante l'azione di repressione da parte della magistratura, di episodi di reiterazione dei reati di cui al comma 1.

3. La Commissione formula proposte per evitare che i fenomeni degenerativi di cui al presente articolo possano ripetersi.

**Art. 2.**

1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione sulle indagini da essa svolte ai sensi dell'articolo 1 al termine dei suoi lavori, nonchè ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque, una prima volta, entro sei mesi dalla sua costituzione.

**Art. 3.**

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo tale che siano rappresentati, in proporzione, tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

**Art. 4.**

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire documenti classificati.

3. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto, si applicano le norme vigenti.

4. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'apporto di esperti, di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di qualsiasi dipendente pubblico.

**Art. 5.**

1. La Commissione conclude i propri lavori al termine della XIV legislatura.

Art. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





